

Avv. Guido Martinelli
Professore a contratto di "Legislazione sportiva"
Università Ferrara
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Ernesto Russo
Avv. Carmen Musuraca

Consulente
Avv. Luca Di Nella
Professore Ordinario di "Diritto Privato"
Università Parma

Bologna, li 05/03/2012

Agli Enti in indirizzo

LORO SEDI

Circolare 3/A

Oggetto: modifiche allo Statuto ed ai Principi Fondamentali del CONI

Con l'approvazione del Documento Programmatico *"Lo Sport italiano verso il 2020"* da parte del Consiglio Nazionale del Coni del 30 settembre 2011 ha avuto avvio un processo di riforma in seno al nostro Comitato Olimpico che sta interessando vari ambiti dell'ordinamento di cui è posto al vertice. Si cercherà, dunque, di fare il punto sulle principali innovazioni introdotte.

Riordino dell'organizzazione territoriale del Coni

La prima modifica allo Statuto CONI (approvata dal Consiglio Nazionale del 30 novembre 2011) ha sancito l'**eliminazione dei Comitati Provinciali** del Coni e la contestuale istituzione della figura del **Delegato Provinciale** che sarà componente di diritto del Consiglio Regionale. I Comitati Regionali non sono stati toccati dalla modifica e, anzi, accresceranno le loro funzioni inglobando quelle dei Comitati Provinciali. Saranno i Presidenti Regionali a nominare direttamente i Delegati Provinciali ed a curarne il loro coordinamento. Al Delegato Provinciale verrà affidato il compito di coordinare l'attività dei Fiduciari locali (nominati sempre dal Presidente Regionale, pur su proposta del Delegato Provinciale) nonché di promuovere ed attuare tutte le iniziative per il perseguimento delle finalità istituzionali nell'ambito degli indirizzi predisposti dal Comitato Regionale. Vengono eliminati i Revisori contabili in ambito provinciale così come la Conferenza Nazionale dell'Organizzazione Territoriale.

La reale portata di questa riorganizzazione si potrà, però, constatare solo dopo la modifica del Regolamento dell'Organizzazione Territoriale.

Ad oggi il progetto di riordino e di riduzione delle sedi periferiche non è stato esteso anche alle strutture territoriali delle Federazioni (anche se in passato qualcuna ha già provveduto con soddisfazione all'eliminazione dei Comitati Provinciali).

Nuovo assetto della governance federale

Con deliberazione n. 1452 del 30 settembre 2011, il Consiglio Nazionale ha approvato delle importanti modifiche al “*Principio di separazione dei poteri*” contenuto nei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate.

In particolare, il numero di componenti del Consiglio Federale è stato fissato in 10 oltre al Presidente e gli eventuali membri di diritto in ragione degli incarichi ricoperti nell'ambito delle rispettive Federazioni Internazionali. Le Assemblee Federali potranno stabilire dei numeri inferiori mentre è consentito elevare il numero dei consiglieri a 12 per le Federazioni con più di 3.000 affiliati; ove le società affiliate fossero più di 7.000 (è il caso della sola Federcalcio) è consentito un numero di consiglieri fino a 20.

Al **Presidente** viene affidata la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva della Federazione (*Presidente Commissioner*). Il Presidente avrà, dunque, funzionari apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici. È importante rilevare, altresì, che sarà il Presidente, previa consultazione con il Coni e sentito il Consiglio Federale, a nominare i Direttori Tecnici delle Squadre Nazionali; analoga procedura è prevista per la nomina del Segretario Generale cui viene affidata esplicitamente la responsabilità della gestione amministrativa della Federazione.

All'inizio del mandato il Presidente (o candidato Presidente) dovrà presentare il proprio programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo che tenga conto dei risultati sportivi conseguiti. Oltre al bilancio programmatico di indirizzo (previsto dal Decreto Pescante) votato dall'Assemblea ad inizio mandato e sottoposto a verifica assembleare a consuntivo, viene dunque introdotto un analogo documento programmatico di natura eminentemente tecnico-sportiva.

Al Consiglio Federale rimane il compito di verificare la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo del Presidente, valutare i risultati agonistici ottenuti e, più in generale, vigilare sul buon andamento della gestione federale. Viene mantenuta la possibilità di prevedere negli Statuti federali il Consiglio di Presidenza (la cui opportunità era certamente maggiore in presenza di CF numerosi) oltretutto dei Consigli di settore e Conferenze dei rappresentanti territoriali aventi funzioni consultive e tecnico-organizzative.

Nonostante un generale principio di gratuità per tutte le cariche federali, gli Statuti possono prevedere delle specifiche **indennità**, determinate dal Consiglio Federale in conformità ai parametri sanciti dal Coni, in favore del Presidente e di altri componenti di organi direttivi nazionali investiti di particolari incarichi. Con recente nota del 28 febbraio u.s. del Segretario Generale del Coni, è stato previsto che il gettone giornaliero lordo che può essere riconosciuto in favore del Presidente (per un massimo di 240 giornate annue) è pari ad € 130. Le eventuali indennità in favore dei consiglieri federali andranno invece commisurate al diverso ruolo ed al più contenuto impegno e partecipazione in virtù di quanto previsto per il Presidente. Per completezza, va ricordato che la questione è oggetto di dibattito anche in virtù del passato inserimento delle Federazioni nell'elenco ISTAT delle Amministrazioni Pubbliche e dell'applicabilità delle norme di contenimento di spesa (ivi compresa l'onorificità degli organi collegiali) previste dall'at. 6 della L. 122/2010. Quantomeno per tutto l'esercizio 2012, a seguito della L. 14/2012 di conversione del d.l. 216/2011, per le Federazioni è stata differita l'applicazione delle norme citate in attesa di ulteriori approfondimenti anche sull'inserimento o meno delle FSN nell'elenco ISTAT.

Con circolare MEF – RGS n. 33/2011 è stato, invece, definitivamente chiarito che i compensi del **Collegio dei Revisori dei Conti** non sono soggetti ai suddetti massimali spesa. Tale precisazione consente di aggiungere che il Collegio dei Revisori delle Federazioni è stato ridotto a 3 componenti effettivi e due supplenti di cui solo il Presidente verrà eletto dall'Assemblea.

È stato, infine, anticipato al 15 marzo dell'anno successivo a quello di celebrazioni del Giochi Olimpici Estivi il termine entro cui svolgere le ordinarie Assemblee elettive; per FISJ e FISG che partecipano alle Olimpiadi Invernali il termine è di tre mesi dalla chiusura dei Giochi. Viene previsto che, ove per qualunque motivo l'Assemblea elettiva si svolgesse nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conserverebbero la carica sino all'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico. Viene inoltre ribadita la necessità, per le sole Assemblee elettive, di prevedere un quorum costitutivo in seconda convocazione tale da garantire l'ampia partecipazione degli aventi diritto a voto.

La riforma del sistema di giustizia sportiva

Il Consiglio Nazionale del 2 febbraio 2012 ha introdotto importanti modifiche ai Principi Fondamentali che interessano l'intero sistema della giustizia sportiva. È stato previsto, innanzitutto, che **i gradi di giudizio passino dagli attuali tre a due**. Dopo la pronuncia dell'organo federale di primo grado, infatti, il soggetto interessato potrà decidere se presentare l'appello all'organo federale di secondo grado o, alternativamente, al competente organo di giustizia in seno al Coni. Sono stati ridefiniti, pertanto, anche i compiti dell'Alta Corte di

Giustizia Sportiva e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (artt. 12 bis e 12 ter dello Statuto Coni ancora in corso di approvazione ministeriale).

Ferma la valutazione sulla “notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale”, l’**Alta Corte** sarà competente per tutte le controversie per le quali non è possibile il ricorso alla procedura arbitrale e potrà essere adita solo se non si è proposto ricorso in appello agli organi di giustizia federale o se si tratti di atti e provvedimenti non soggetti ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale. Il **Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport** (TNAS), invece, avrà competenza sulle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili e, pertanto, suscettibili di definizione in sede arbitrale. Nel caso in cui l’Alta Corte o il TNAS declinassero la propria competenza, il ricorrente avrà diritto di ripresentare il ricorso agli organi di giustizia federale di secondo grado.

La riduzione dei gradi di giudizio si innesta in una più ampia **riduzione che interessa anche i termini per l’esercizio dell’azione innanzi agli organi di giustizia sportiva, la durata dei “processi sportivi” ed i termini di impugnazione.**

Il termine a pena di decadenza entro cui dovranno essere impugnati i provvedimenti che hanno incidenza (diretta o indiretta) sullo svolgimento dei campionati è fissato in 10 giorni mentre per i provvedimenti che incidono sullo status o i diritti del singolo tesserato tale termine è elevato sino a 30 giorni. Tutti i termini per il ricorso contro provvedimenti federali decorrono dalla pubblicazione sul sito internet federale o, in assenza di pubblicazione web, dalla notifica all’interessato del provvedimento.

Le attività di indagine della Procura Federale devono concludersi, con la richiesta di avvio del procedimento disciplinare o l’archiviazione, entro 90 giorni dalla *notitia criminis* e, in ogni caso, non oltre un anno dall’evento. Tale ultime termine può essere derogato nel caso in cui la *notitia criminis* emerga a seguito di processo penale.

La durata del processo sportivo, di qualsiasi tipo e grado, non potrà essere superiore a 30 giorni dalla presentazione dell’atto introduttivo salva motivata proroga disposta dal presidente dell’organo giudicante nei casi di particolare complessità o per specifiche ragioni di difesa.

Tutti i tesserati, ed in special modo i dirigenti, dovranno tenere bene a mente che l’appello nei confronti della decisione di primo grado dovrà essere presentato al massimo entro 7 giorni dalla pubblicazione della stessa e della relativa motivazione.

Il Coni sancisce anche, in maniera netta ed incontrovertibile, l’indisponibilità del **titolo sportivo** allorché afferma che qualsiasi decisione che comporti la perdita della posizione in classifica acquisita sul campo, con conseguenti effetti sull’attribuzione del titolo o sulla retrocessione, non

determina alcun effetto automatico nei confronti di altri soggetti che possano in punto di fatto trarre beneficio della decisione stessa. Spetterà unicamente al Consiglio Federale, sulla base del merito sportivo acquisito, deliberare l'eventuale attribuzione di un titolo (v. Scudetto) o la partecipazione ad un campionato di una o più società in luogo di quella destinataria della sanzione.

Importanti novità vengono introdotte anche con riferimento alla **revisione** del giudicato sportivo che potrà essere richiesta solo dai tesserati, e non anche dalle società, entro 30 giorni dalla scoperta di fatti nuovi decisivi e, comunque, non oltre un anno dalla formazione del giudicato sportivo. È stato disposto che una decisione non sia annullabile se nel suo testo ci sono errori puramente "formali" ma il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

È stata inoltre prevista la stipula da parte delle società affiliate di un'apposita clausola compromissoria con impegno di devoluzione al TNAS delle eventuali **azioni risarcitorie** contro la Federazione, accettando altresì la determinazione convenzionale dell'ammontare massimo di tale risarcimento fissata dal Consiglio Federale. Nel caso in cui una o più Società non sottoscrivessero tale clausola compromissoria, che evidentemente non è quella già contenuta negli Statuti federali, la Federazione all'inizio di ogni stagione dovrebbe fissare l'entità del contributo a carico di ogni società al fine di costituire un fondo di garanzia idoneo alla copertura di eventuali oneri risarcitori posti a carico della stessa e/o del pagamento della relativa polizza assicurativa.

Viene, infine, introdotto il principio secondo cui i giudici sportivi devono essere scelti "*a seguito di candidature pubbliche*" e prevista l'istituzione di una Commissione di garanzia della giustizia sportiva nelle sole Federazioni che annoverino al proprio interno un settore professionistico al fine di garantire l'indipendenza, l'autonomia, la terzietà e la riservatezza degli organi di giustizia federale.

Tutte le modifiche esaminate sin qui in relazione al riassetto della governance federale ed alla giustizia sportiva, essendo state introdotte nei Principi Fondamentali degli Statuti, dovranno essere recepite dalle Federazioni nei propri testi statutari anche tramite commissario *ad acta* (la cui nomina può essere richiesta dalle FSN alla Giunta Nazionale del Coni in virtù del nuovo comma 6 dell'art. 22 dello Statuto Coni approvato con DPCM 10/11/2011).

Tutela dell'etica sportiva

Il principio in materia di "etica sportiva" che si commenterà di seguito, non abbisogna invece di un espresso recepimento in quanto è stato introdotto un apposito articolo all'interno del **Codice di Comportamento Sportivo** cui già gli Statuti federali devono far rinvio.

Dopo l'iniziale approvazione da parte della Giunta Nazionale (del. 450 del 20/12/2011) di una direttiva di dubbia interpretazione concernente la "tutela dell'etica sportiva", il Consiglio Nazionale del Coni del 2 febbraio 2012 ha, infatti, modificato il Codice approvato nel 2004 introducendo il seguente principio: "... sono automaticamente sospesi in via cautelare i componenti che sono stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell'elenco allegato A al Codice o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza personale".

Viene disposto che i tesserati in qualità di dirigenti degli organismi centrali e territoriali del Coni, di tutte le organizzazioni nazionali da questo riconosciute (FSN, DSA, EPS, AB), nonché delle Leghe di società, che siano stati condannati con sentenza dell'Autorità Giudiziaria, **ancorché in primo grado**, che accerti la violazione di norme dell'ordinamento statale tassativamente indicate in un allegato al Codice, sono automaticamente **sospesi in via cautelare**. La sospensione permane sino alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o di sicurezza personale.

Al Codice di Comportamento Sportivo è stata aggiunta, infine, un'ulteriore previsione secondo cui tutti i tesserati sono tenuti a collaborare con il Garante del Codice di Comportamento Sportivo e con gli organi di giustizia della Federazione comunicando agli uffici competenti ogni provvedimento di cui siano destinatari e che sia rilevanti ai fini dell'applicazione del Codice medesimo.

Cordiali saluti.

Prof. Avv. Guido Martinelli
